

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **15/1978** (ECLI:IT:COST:1978:15)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **AMADEI**

Camera di Consiglio del **21/12/1977**; Decisione del **01/02/1978**

Deposito del **02/02/1978**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16154**

Atti decisi:

N. 15

ORDINANZA 1 FEBBRAIO 1978

Deposito in cancelleria: 2 febbraio 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 39 dell'8 febbraio 1978.

Pres. ROSSI - Rel. AMADEI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (inabilità permanente dovuta ad infortunio o a malattia professionale),

promossi con ordinanze 6 dicembre 1976 del pretore di Reggio Emilia nei procedimenti civili vertenti tra Paterlini Libero, Brunazzi Eviardo e l'INAIL, iscritte ai nn. 33 e 34 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 9 marzo 1977.

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL;

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che il pretore di Reggio Emilia, con le ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui prevede, ai fini della corresponsione della rendita, un diverso grado di minimo di inabilità permanente a seconda che la inabilità sia conseguenza di infortunio ovvero di malattia professionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Considerato che con sentenza del 24 maggio 1977, n. 93, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Reggio Emilia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.